



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

### COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 102 DEL 11-07-2019

**OGGETTO:**  
SISMA 2016 - ATTO D'INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO A COOPERATIVE DI TIPO "B" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SAE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di luglio alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	A
Fanelli Marco	ASSESSORE	A
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. Angelo Montaruli

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- gli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato il territorio di Camerino hanno prodotto gravi danni agli edifici pubblici e privati con necessità di evacuazione degli stessi e la creazione di una zona rossa di circa 248.000 mq ; la sede comunale dal centro storico è stata trasferita in altri immobili, si è dovuto far fronte a numerose attività di soccorso alla popolazione, alla messa in sicurezza degli edifici, alla realizzazione di soluzioni abitative d'emergenza; gran parte dell'assetto viario ed urbanistico è risultato modificato;
- La suddetta situazione ha necessariamente messo in secondo piano lo svolgimento delle attività ordinarie e la struttura comunale, ivi compreso il personale tecnico operaio, ha dovuto dare priorità ad altre attività relative all'emergenza ed alla ricostruzione;
- A più di due anni dal sisma è necessario ritornare, seppur ancora persiste lo stato di emergenza, alla "normalità" e dar corso a quelle attività manutentive che sono state in precedenza trascurate a causa delle numerose attività derivanti dall'emergenza sismica;
- Il personale dell'Ente è fortemente impegnato nella gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero territorio comunale, che in seguito al nuovo assetto urbanistico di tipo emergenziale richiede sempre maggior impegno;
- Con D.G. 45 del 21/03/2019 l'Amministrazione comunale aveva deliberato di procedere ad incaricare Opera Onlus soc. Coop. P.A.-, con sede in via A. Saffi n.4 di Ancona, C.F. e P.Iva 02036180426 per lo svolgimento di: Attività di supporto ai servizi manutentivi comunali, per servizi di pulizia e spazzamento stradale, taglio erba, pulizia fogne e caditoie, da impiegare nella gestione della attività di manutenzione ordinaria delle aree esterne e ad uso pubblico delle aree SAE, con l'inserimento di tre lavoratori per 20 ore settimanali per un 12 Settimane e comunque per un monte ore complessivo di 720 ore, per un totale di euro 15.120,00 oltre iva al 22% per un costo complessivo di € 18.446,00;
- Con delibera di Giunta n. 81 del 09/05/2019 l'amministrazione comunale aveva potenziato l'affidamento alla soc. la Opera Onlus soc. Coop. P.A.-, con sede in via A. Saffi n.4 di Ancona, C.F. e P.Iva 02036180426 per lo svolgimento di: Attività di supporto ai servizi manutentivi comunali, per servizi di pulizia e spazzamento stradale, taglio erba, pulizia fogne e caditoie, da impiegare nella gestione della attività di manutenzione ordinaria delle aree esterne e ad uso pubblico delle aree SAE, e delle aree oggetto di delocalizzazione delle attività commerciali, con l'inserimento di due lavoratori per 20 ore settimanali per un 12 Settimane e comunque per un monte ore complessivo di 480 ore, per un totale di euro 10.080,00 oltre iva al 22% per un costo complessivo di € 12.297,60;

VISTO il del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». (19A04303) (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26) che all'Art. 49 ter cita testualmente:

(Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma)

*1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento*

*della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.*

*2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.*

*3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza.)*

RILEVATO CHE alla data odierna, seppur la manutenzione delle SAE è stata trasferita ai Comuni interessati, risulta mancante l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile che disciplini le modalità di attuazione della norma;

DATO ATTO CHE:

- Che con legge n. 381 del 08/11/1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali” e ss.mm.ii. è stata disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano la nuova figura della cooperativa sociale la cui finalità consiste nel perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale attraverso:
  - a) La gestione di servizi sanitari educativi;
  - b) Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- E’ consentito ex art. 5 legge n. 381/1991, così come modificato dalla legge n. 190 del 29/12/2014 (legge di stabilità 2015), di agire in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici per ciò che riguarda la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio/sanitari ed educativi, (cooperative di tipo B) il cui importo stimato al netto di IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1 della legge medesima e le convenzioni dovranno essere stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza di non discriminazione e di efficienza.
- La legge 08/11/1991 n. 381, all’art. 1 stabilisce che le cooperative sociali di tipo “B” hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- l’art. 3 del T.U.E.L. 267/2000 definisce quale compito costitutivo dell’Ente Locale, quello di “rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo”;
- in tal senso, l’Amministrazione Comunale di Camerino intende dare centralità nelle procedure di gara al fattore lavoro in una fase di crisi occupazionale inserendo quale condizione di esecuzione dell’appalto, nei bandi di gara di ri-affidamento dei servizi, la clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici creando opportunità di lavoro per persone svantaggiate residenti nel Comune di Camerino;

RICHIAMATO il protocollo d'intesa, firmato in data 05/02/2014, tra ANCI e L'alleanza delle Cooperative Italiane nel settore sociale in cui convengono di diffondere buone prassi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate delle cooperative sociali di tipo B, attraverso modelli di affidamento quali convenzioni e clausole sociali;

DATO ATTO CHE i servizi prevalentemente svolti da dette "Cooperative di tipo b)" sono di modesta entità e specializzazione, come ad esempio: la manutenzione del verde, la pulizia degli edifici e dei bagni pubblici, la gestione delle piccole manutenzioni dell'acquedotto e delle fognature, tutti servizi che richiedono prestazioni in prevalenza manuali ed operative a basso indice di complessità che possono essere svolte anche da persone socialmente svantaggiate e/o portatrici di handicap senza alcun rischio per gli utenti e per la qualità dei servizi stessi;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale Marche n. 569 del 12/05/2014 ed in particolare l'allegato C "Affidamento di contratti per la fornitura di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi alle cooperative sociali di tipo B) e loro consorzi" che al punto 8 (aggiudicazione alle cooperative sociali di tipo B) per importi inferiori alla soglia comunitaria) prescrive che " Le stazioni appaltanti, ai fini dell'affidamento si attengono a due tipologie di selezione:  
quella in forma partecipativa (...)  
quella in forma comparativa (...);

VISTO altresì che al punto 10.1 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 12/05/2014 prevede che " *E' fatta salva la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento (RUP) nei limiti dettati dall'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 125 del D. Lgs 163/06 (40.000 €), vigente testo alle cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale delle cooperative sociali che svolgono attività nel territorio dell'ambito*";

VISTO INOLTRE l'art.50 del D.Lgs. n.50/2016 così come riformulato dal D.Lgs. n.56/2017 (1° correttivo Codice Appalti) che recita testualmente: "*Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto*".

RITENUTO quindi:

- di favorire nel proprio territorio lo sviluppo della cooperazione sociale in conformità e coerenza ai sopracitati quadri normativi attraverso la creazione di occasioni di lavoro per le "Cooperative Sociali" di tipo b);
- Considerato che le spese di manutenzione ordinaria delle aree SAE, ricadono tra le somme previste per il superamento dell'emergenza e quindi trovano copertura al capitolo 88/1 "Prestazioni di Servizio a seguito dell'emergenza sisma" del corrente esercizio finanziario;

ATTESO che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie del Sindaco e dell'organo di governo ai sensi dell'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267/2000;

COSTATATO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la premessa;
2. Di esprimere, per le motivazioni espresse in premessa, quale mero atto d'indirizzo, l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, e delle piccole manutenzioni delle SAE, ad una Cooperativa Sociale di tipo B al fine di avviare il recupero sociale di persone svantaggiate, precisando che la cooperativa dovrà assumere soggetti socialmente disagiati del territorio di Camerino, anche in continuazione di quanto deliberato con le DGC 45/2019 e 81/2019 richiamate in premessa;
3. Di dare atto che le spese di manutenzione ordinaria delle aree SAE e di quelle realizzate per la delocalizzazione delle attività produttive, ricadono tra le somme previste per il superamento dell'emergenza e quindi trovano copertura al capitolo 88/1 "Prestazioni di Servizio a seguito dell'emergenza sisma" del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica e al Responsabile del Settore Finanziario di procedere, ognuno per le proprie competenze, per l'impegno di spesa e gli atti conseguenti a dare concreta attuazione al presente provvedimento e alla successiva rendicontazione nel sistema Cohesion.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

---

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to Dr. Angelo Montaruli

F.to Dr. Sandro Sborgia

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 16-07-2019

Il funzionario delegato  
F.to Dr. Angelo Montaruli

---

Per copia conforme all'originale  
Camerino, 16-07-2019

Il funzionario delegato  
Dr. Angelo Montaruli

---

**Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-07-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato  
F.to Dr. Angelo Montaruli